Nella circolare del 7 novembre meglio definita la platea degli obbligati alla nuova Aua

Autorizzazione unica per tutte Escluse soltanto le imprese sottoposte ad Aia e Via

DI VINCENZO DRAGANI

Autorizzazione unica ambientale si applica a tutte le imprese. grandi o piccole che siano, non soggette alla di-versa procedura di «Aia» (o di «Via» non parziale). Per esse l'«Aua» costituisce la strada su cui occorre obbligatoriamente transitare per chiedere i titoli abilitativi individuati dal dpr 59/2013, tranne nei casi in cui essi coincidano con una mera «comunicazione» all'Autorità o con l'adesione ad una sua «autorizzazione generale». Questi i primi chiarimenti offerti dal Minambiente con la propria circolare dello scorso 7 novembre 2013 (la n. 0049801) sul campo di applicazione della nuova disciplina autorizzatoria ambientale attivabile esclusivamente tramite i Suap (gli Sportelli unici delle attività produttive di competenza comunale) recata dal dpr 59/2013 e in vigore dallo scorso 13 giugno 2013. Soggetti ammessi e sog-

getti esclusi. Il dpr 59/2013 prevede a monte che l'Aua trovi applicazione in relazione a tre categorie di soggetti: piccole e medie imprese rientranti nei parametri disegnati dal dm 18 aprile 2005; imprese non soggette ad Autorizzazione integrata ambientale (c.d. Aia»); imprese obbligate a Valutazione di impatto ambientale solo «parziale» (la «Via» da inte-grare con altri e necessari atti autorizzatori). Il Minambiente affronta, in particolare, il rapporto tra il primo e il secondo dei citati presupposti applicativi, chiarendo come quest'ultimo criterio «assorba» (nel tenore letterale della circolare) il primo. Ragion per cui, deduce il dicastero, è soggetto ad Aua ogni impianto non obbligato alla diversa disciplina Aia, anche quando il gestore sia una grande impresa. Dal carattere di preminenza evidenziato dal Minambiente appare quindi desumibile che anche le picco-le e medie imprese devono ben essere escluse dalla procedura di «Aua» se svolgono una delle attività particolari per le quali l'Allegato VIII alla Parte II del dlgs 152/2006 (c.d. «Codice ambientale») impone l'Aia (attività tra le quali figurano alcune lavorazioni proprie dell'indu-stria chimica e della gestione

Quando è obbligatoria. Il dpr 59/2013 riconduce nell'Aua sette «titoli» autorizzatori base (cui regioni e province autonome hanno facoltà di aggiungerne ulteriori) lasciando però la facoltà agli interessati di richiedere quelli per propria natura già oggetto di procedu-ra semplificata (come le «comunicazioni» e l'adesione alle c.d. «autorizzazioni generali») in via autonoma e senza ricorrere alla nuova procedura unica,

purché si agisca sempre tramite il «Suap». È sulla collocazione di tale soglia (obbligo/facoltà) che il dicastero interviene, offrendo chiarimenti in merito ad alcuni casi particolari che vedono il concorso di più titoli tra i «sette» previsti dall'artico-lo 3, comma 1 del dlgs 59/2013, ossia: autorizzazione allo scari co nelle acque ex dlgs 152/2006; comunicazione preventiva per utilizzo agronomico di effluenti di allevamento, acque di vege-tazione di frantoi oleari, acque reflue da parte di aziende del settore ex dlgs 152/2006; autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti produttivi ex articolo 269, dlgs 152/2006; «autorizzazione generale» per le emissioni scarsamente rilevanti in aria ex articolo 272, dlgs 152/2006; nulla osta alle emissioni sonore ex legge 447/1995 da parte degli impianti produttivi, sportivi, ricreativi commerciali: autorizzazione per utilizzo fanghi da depurazione in agricoltura ex dlgs 99/1992; comunicazione per auto-smaltimento e/o recupero rifiuti in procedura semplificata ex dlgs 152/2006. Il dicastero sottolinea innanzitutto che il ricorso all'Aua è obbligatorio ogniqualvolta l'impianto debba ottenere il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento di uno dei «titoli abilitativi» previsti dal citato articolo 3, comma 1 del dpr 59/2013 ma non inclusi (anche) tra quelli oggetto di espressa eccezione da successive disposizioni del decreto stesso.

E quando non lo è. Chiarisce di conseguenza la circolare che il gestore non è obbligato ad utilizzare l'Aua: ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a «comunicazione» e/o ad «autorizzazione generale alle emissioni» (eccezione prevista dall'articolo 3, comma 3); qualora intenda aderire alla citata «autorizzazione generale alle emissioni» (deroga ex articolo 7, comma 1). In parti-colare, il dicastero fa luce su tre situazioni limite che vedono il concorso di più titoli. In caso di attività sottoposta sia a «comunicazione» che a ordinario titolo abilitativo di carattere autorizzatorio il ricorso all'Aua è obbligatorio per tutti gli adempimenti; ciò in quanto non si rientra (sottolinea il Minambiente) né sotto l'eccezione prevista dal citato comma 3, articolo 3 del dpr 59/2013 (che rende facoltativa l'Aua se si deve effettuare esclusivamente una comunicazione e/o aderire ad una autorizzazione generale) né sotto l'eccezione prevista dal ricordato comma 1, articolo 7 del dpr 59/2013 (che fa sempre salva l'autonomia della procedura di adesione all'«autorizzazione generale» alle emissioni). Ancora, in caso di attività sottoposta sia alla

L'Aua	
A chi si applica	A tutti gli impianti produttivi non soggetti ad «Aia», indifferentemente dalle dimensioni dell'impresa
Quando è obbligatoria	Per il rilascio o il rinnovo di uno dei «titoli abilitativi» previsti dal dpr 59/2013 e non oggetto di espressa deroga
Quando è facoltativa	 Ove occorra semplice «comunicazione» ambientale e/o adesione ad «autorizzazione generale» alle emissioni (articolo 3, comma 3, dpr 59/2013) Per aderire alla «autorizzazione generale alle emissioni» (articolo 7, comma 1)
Casi particolari (concorso di titoli)	 Attività sottoposta sia a «comunicazione» sia a ordinario titolo abilitativo: Aua obbligatoria per tutti gli adempimenti Attività sottoposta sia ad «autorizzazione di carattere generale» che a ordinari titoli abilitativi: facoltà di autonoma istanza per «autorizzazione generale» Attività sottoposte unicamente a più comunicazioni o «autorizzazioni di carattere generale»: «Aua facoltativa»
Quando fare la prima richiesta	 All'atto della scadenza del primo dei titoli abilitativi rientranti nell'«Aua» Il termine di scadenza è quello previsto dalle norme di settore che disciplinano il titolo da rinnovare

«autorizzazione di carattere generale» che a ordinari titoli abilitativi di carattere autorizzatorio il gestore conserva la facoltà di presentare autonoma istanza di adesione (sempre tramite «Suap») solo in relazione alla «autorizzazione generale». Infine, nel caso di attività sottoposte unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale, il ricorso all'Aua è sempre facoltativo.

Quando fare la prima richiesta. La nuova disciplina Aua si applica, per espressa disposizione dpr 59/13, alle domande di autorizzazione da presentarsi dal 13 giugno 2013 in poi (data di entrata in vigore del provvedimento) in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La circolare del minambiente chiarisce che in caso di titolo autorizzatorio per il quale l'Aua è obbligatoria, la domanda deve necessariamente (e non facoltativamente) essere presentata entro la scadenza indicata. E per il dicastero il termine di scadenza cui fare riferimento è quello previsto dalle norme di settore che disciplinano il titolo da rinnovare.

L'applicazione della disciplina di settore in luogo di quella generale ex dpr 59/13, sottolinea il ministero, è infatti in que sto caso (più che un ossequio al principio di specialità) un atto necessario per consentire ai richiedenti la prosecuzione della propria attività nelle more del rilascio dell'Aua, facoltà che solo le specifiche norme prevedono (tacendo invece il decreto sul punto).

© Riproduzione riservata-

